

Rag. Tabarri Arturo
Rag. Natali Natale
Dott. Ravelli Valeriano
Dott.ssa Di Mezza Iolanda
Dott.ssa Tabarri Patrizia

Atto di validazione PEF 2021

COMUNE DI CASTELLEONE (CR)

Il Comune di Castelleone (CR) con propria determina n. 78 del 01/02/2021, ha conferito incarico per la validazione del Piano Economico Finanziario anno 2020 allo scrivente STUDIO TABARRI & ASSOCIATI, con sede in Brescia via Malta n. 7/c

In ottemperanza a quanto previsto dall'atto suddetto si procede alla verifica della documentazione e della congruenza dei dati, così come previsto dalla Delibera Arera n. 443/2019.

Premesso che:

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;
- le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che:

- i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione del gestore, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati



Rag. Tabarri Arturo
Rag. Natali Natale
Dott. Ravelli Valeriano
Dott.ssa Di Mezza Iolanda
Dott.ssa Tabarri Patrizia

nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che:

- 6.3 *Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*
- 6.5 *L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.*
- 6.6 *Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.*

Considerato che

l'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Fatte le dovute premesse si procede alla verifica della documentazione e del rispetto dei vari parametri previsti dal nuovo sistema.

Il gestore LINEA GESTIONI S.R.L. ha trasmesso la seguente documentazione:

- a) PEF grezzo;
- b) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante;
- c) Relazione di accompagnamento al Piano Economico e Finanziario 2021.

Il Comune in qualità di gestore svolge determinati servizi quali:

- 1) Gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti.
- 2) Spazzamento e pulizia delle aree di circolazione;
- 3) Gestione del centro di raccolta comunale.

Rag. Tabarri Arturo
Rag. Natali Natale
Dott. Ravelli Valeriano
Dott.ssa Di Mezza Iolanda
Dott.ssa Tabarri Patrizia

Il soggetto validatore ha eseguito la verifica della documentazione inviata dal gestore LINEA GESTIONI S.R.L., riscontrando che:

- a) i vari atti inviati:
 - Relazione di accompagnamento;
 - PEF grezzo;
 - Dichiarazione di veridicitàrisultano essere nei termini e completi in ogni loro componente;
- b) il gestore ha indicato nel PEF grezzo i costi dei servizi svolti ad esso affidati come risulta dal contratto di appalto;
- c) gli elementi di costo riportati nel PEF sono coerenti con i dati contabili;
- d) sono stati riportati i ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia per un importo di € **59.731,00**;
- e) sono stati riportati ricavi da Conai per un valore di € **104.122,00**;
- f) non vi è stata condizione per applicare i costi operativi incentivanti;
- g) sono stati applicati congruagli in parte variabile per € **-34.851,00**;
- h) sono stati applicati congruagli in parte fissa per € **28.828,00**;
- i) i costi del gestore, come sottoscritto nella relazione sono stati ripartiti secondo i seguenti criteri:
Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CSL, CRD)
 - attribuzione integrale delle partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale; si tratta dei costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali;
 - attribuzione in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune per i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature;**Costi generali di gestione (CGG)**
 - costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile dell'erogazione del servizio presso il comune;
 - costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell'azienda nel suo complesso (costi di staff, costi amministrativi);
- j) il costo totale indicato dal gestore rispetta l'equilibrio economico finanziario dello stesso, così come previsto dalla Delibera ARERA n. 443/2019.

Considerato che:

- a) i costi del Comune indicati nel PEF sono interamente supportati dalle evidenze contabili del bilancio e derivanti dai relativi impegni di spesa;
- b) i costi imputati dal Comune, ove vi sono evidenze certe e definite in merito ai servizi svolti ed inerenti la gestione dei rifiuti e della TARI, sono stati quantificati al 100%, mentre per altri sono stati applicati criteri di ripartizione (proporzionalità e ragionevolezza);
- c) non sono stati applicati congruagli in parte variabile;
- d) sono stati applicati congruagli in parte fissa per un importo positivo di € **14.135,00**;
- e) è stata quantificata l'IVA sia per la parte fissa e variabile, derivante sia dai costi del gestore che del Comune.



Rag. Tabarri Arturo
Rag. Natali Natale
Dott. Ravelli Valeriano
Dott.ssa Di Mezza Iolanda
Dott.ssa Tabarri Patrizia

Vista la suddetta documentazione, si procede alle seguenti verifiche:

1. VERIFICA DEL LIMITE ALLA CRESCITA

- a) il Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2020 è quantificato in **€ 965.464,00**;
- b) il Comune non ha applicato i costi operativi incentivanti;
- c) il Comune ha stabilito come fattore di limite alla crescita il parametro X_a pari a **0,1**, pertanto nel rispetto della seguente formula: $p_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$ (prevista dall'articolo 4 del M.T.R.)
dove:
 $rpi_a = 1,7\%$
 $X_a = -0,1\%$
 $QL_a = 0,0\%$
 $PG_a = 0,0\%$
il limite non può essere superiore all' **1,6%** rispetto all'anno precedente;
- d) la formula di calcolo prevista è la seguente: $(\sum T_a / \sum T_{a-1}) \leq (1 + p_a)$;
- e) considerato che il valore massimo del limite alla crescita risulta essere di **€ 980.912,00** mentre il valore indicato nel PEF è pari ad **€ 1.010.912,00**, il **parametro NON risulta essere rispettato**.
E' stato pertanto necessario apportare una riduzione al Piano Economico Finanziario per il 2021 di **€ 30.000,00** per ricondurre il Piano entro il limite alla crescita delle entrate tariffarie.

2. VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DELLA PARTE VARIABILE

- a) il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2020 è quantificato in **€ 333.608,00**;
- b) il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021 è pari ad **€ 442.940,00**;
- c) secondo quanto previsto dall'articolo 3 del M.T.R. il valore contenuto nel nuovo PEF deve essere compreso nei valori previsti dalla seguente formula $0,8 \leq \sum TV_a / \sum TV_{a-1} \leq 1,2$
- d) da quanto risulta dalla verifica il **parametro NON risulta essere rispettato**, essendo pari a **1,33**.

Il comma 3 dell'art. 3 del MTR stabilisce che "nel caso in cui il rapporto di cui al comma 3.1:

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3;

b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso di cui al comma 2.3".

Nel rispetto di quanto sopra, si è reso necessario riclassificare le componenti di costi fisse e variabili secondo il seguente schema:

$\sum TF_a$ (costi fissi da Piano)	€ 537.972
Riclassifica art 3.3 MTR	+ € 42.610
$\sum TF_a$ (costi fissi post rettifica)	€ 580.582

Rag. Tabarri Arturo
Rag. Natali Natale
Dott. Ravelli Valeriano
Dott.ssa Di Mezza Iolanda
Dott.ssa Tabarri Patrizia

ΣTV_a (costi variabili da Piano)	€ 442.940
Riclassifica art 3.3 MTR	(€ 42.610)
ΣTV_a (costi variabili post rettifica)	€ 400.330

- e) a questo punto la condizione di cui al comma 3.1. dell'art. 3 del MTR **risulta verificata**, essendo:

ΣTV_a (costi variabili 2021)	€ 400.330
ΣTV_{a-1} (costi variabili 2020)	€ 333.608
$\Sigma TV_a / \Sigma TV_{a-1}$	1,20

3. VERIFICA DEI FATTORI DI SHARING

- considerato che il sistema MTR prevede un fattore di sharing, il quale consiste in un parametro compreso tra lo 0,3 ed uno 0,6 da applicarsi alla vendita dei materiali ed energia;
- considerato che la scelta del valore di tale parametro, all'interno del range suddetto, spetta al Comune;
- visto che il valore scelto dal Comune è pari allo **0,6** il **parametro risulta rispettato**;
- considerato che il sistema MTR prevede un ulteriore fattore di sharing da applicarsi al contributo Conai e relativo alla vendita di imballaggi;
- considerato che tale valore deve essere sommato allo sharing della vendita di materiali ed energia, fino ad un massimo dello 0,66;
- visto che il valore applicato dal Comune è pari allo **0,66** il **parametro risulta essere rispettato**.

4. VERIFICA COEFFICIENTI DI GRADUALITA'

- verificato che il costo standard previsto è pari a 24,80 €cent/kg;
- verificato che i costi CUEFF sono superiori al benchmark di riferimento, essendo pari a 27,95 €cent/kg;
- verificato che la somma dei conguagli RCTV + RCTF risulta essere > 0 ;
- che i conguagli possono essere ripartiti in un massimo di quattro rate annuali;
- verificato che il sistema MTR prevede che a seconda del rispetto del benchmark e della positività o negatività dei conguagli si applicano dei coefficienti di gradualità, come previsto dalla seguente tabella:



Rag. Tabarri Arturo
Rag. Natali Natale
Dott. Ravelli Valeriano
Dott.ssa Di Mezza Iolanda
Dott.ssa Tabarri Patrizia

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

- f) il Comune, in rapporto agli obiettivi di raccolta differenziata, alle performance di riutilizzo/riciclo e grado di soddisfazione degli utenti ha applicato i seguenti fattori γ_1 , γ_2 e γ_3 , desunti dalla 1^a colonna:

Indicatore		Valorizzazione	
Obiettivi % raccolta differenziata	γ_1	-	0,35
Performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-	0,25
Soddisfazione utenti	γ_3	-	0,01
Totale	γ	-	0,70

- g) l'applicazione dei suddetti fattori **rientra nei parametri previsti**;
h) il Comune ha scelto la ripartizione in n. 1 rata, quindi all'interno del range previsto dal sistema M.T.R.

5. VERIFICA DEL RECUPERO DELLA DIFFERENZA PEF 2020 CON PEF 2019 (ART. 107 c. 5 D.L. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020)

- a) Verificato che il Comune si è avvalso nel 2020 della facoltà prevista dall'articolo 107 c. 5 del D.L. 18/2020, che prevede la possibilità dell'approvazione del Piano economico finanziario entro la scadenza del 31 dicembre 2020, applicando in tal senso le medesime tariffe dell'anno 2019;
- b) Tale facoltà ha comportato l'emersione delle seguenti differenze fra l'anno 2020 e anno 2019: Parte variabile € -5.497,00 Parte fissa € 13.731,00 per un totale di € 8.234,00;
- c) Il Comune ha stabilito di recuperare interamente le differenze nel PEF dell'anno 2021, imputando alla parte variabile la somma di € -5.497,00 e alla parte fissa la somma di € 13.731,00.

TUTTO CIO' PREMESSO

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal Gestore LINEA GESTIONI S.R.L. e considerati i costi sostenuti dal Comune riguardo alle varie attività da esso gestite e riscontrabili nel bilancio dell'Ente medesimo,



STUDIO TABARRI & ASSOCIATI
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Rag. Tabarri Arturo
Rag. Natali Natale
Dott. Ravelli Valeriano
Dott.ssa Di Mezza Iolanda
Dott.ssa Tabarri Patrizia

PRESO ATTO

della relazione di veridicità rilasciata dal Gestore LINEA GESTIONI S.R.L.,

ACQUISITI

elementi probatori e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

SI VALIDA

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il Piano Economico e Finanziario predisposto dal Comune di Castelleone (CR) attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Brescia li 18 marzo 2021

STUDIO TABARRI & ASSOCIATI

Valeriano Ravelli

Associato

